

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 27 aprile 2011

tra

- Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo
- e
- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premessi che

- nell'ambito del percorso d'armonizzazione avviato dopo la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI:
 - o con accordo Intesa Sanpaolo 30.01.2008 (e date successive nelle altre Aziende ex Gruppo Sanpaolo IMI) sono stati conservati specifici trattamenti derivanti dalla pregressa disciplina economico-normativa applicata al personale destinatario di volta in volta definito negli accordi stessi, ed in particolare la voce "ex assegno integrativo";
 - o con accordo 29.1.2009 sono stati stabiliti, tra l'altro, gli inquadramenti riconosciuti ai Direttori delle Filiali e delle Filiali Imprese;

si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. per il Personale ex Sanpaolo in servizio al 31.10.1999 destinatario, ai sensi dell'accordo 30.1.2008 (e date successive nelle altre Aziende ex Gruppo Sanpaolo IMI), della voce "ex assegno integrativo" di cui all'art. h) appendice 1 al Contratto Integrativo Aziendale 11.5.2006 (e date successive nelle altre Aziende dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI) con grado, anche economico, inferiore al 3A4L, le differenze retributive eventualmente spettanti in caso di sostituzione saltuaria del Direttore della Filiale o della Filiale Imprese saranno determinate conteggiando l'eventuale differenza dovuta nella misura forfettaria di € 4,35 per ogni giornata di sostituzione. Nessuna differenza a tale titolo è dovuta nel caso di grado, anche economico, pari o superiore a 3A4L;
3. l'importo come sopra determinato verrà riconosciuto, limitatamente al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, anche per le eventuali differenze retributive spettanti a decorrere dal 1° agosto 2009.